colo 13 del regolamento n. 23; la fissazione dell'importo della compensazione finanziaria si effettua secondo la stessa procedura.

Articolo 4

Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 3 sono imputabili al FEAOG, sezione garanzia.

Le modalità di applicazione sono, in quanto necessario, adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/69 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1969

relativo al mantenimento della procedura dei Comitati di gestione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo all'attuazione graduale di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2512/69 (2), in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento n. 24 relativo all'attuazione graduale di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato dal regolamento n. 92/63/CEE (4), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (6), in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 (8), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 26,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (10, modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 (11), in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (12), in particolare l'articolo 19,

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 4.
(3) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 989/62.
(4) GU n. 125 del 17. 8. 1963, pag. 2239/63.
(5) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(6) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(7) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(8) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.
(9) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(10) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(11) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(12) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2485/69 (3), in particolare l'articolo 42,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura (4), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 32,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 29,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 17,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che gli articoli di cui sopra prevedono che alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni concernenti la procedura dei Comitati di gestione;

considerando che l'esperienza acquisita rende auspicabile il mantenimento di tale procedura al di là del periodo transitorio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni che disciplinano la procedura dei Comitati di gestione istituiti per i vari settori dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, sono confermate oltre la data di scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 8 del trattato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(2) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 6.
(4) GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(6) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(7) GU n. L 153 del 1° 7. 1968, pag. 8.